



# COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 25 del 29/04/2014

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

L'anno **2014**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
BERTULETTI SERAFINO	X		MANINETTI PIERANGELO	X	
COMINCINI GIANCARLO	X		GABELLI SILVANA	X	
BETTONI SIMONE	X		MOLINARI ANNIBALE	X	
SVANERA RICCARDO	X		MARINONI MARIA	X	
BOLDRINI SILVIO	X		FARDELLI FRANCESCA		X
FIAMMETTI GIUSEPPE	X		TORTELLA ANDREA	X	
PIGNOLI STEFANO	X		TOMASONI BRUNO	X	
BARONI FABRIZIO	X		ZAPPAZZINI ROBERTO	X	
TIGNONSINI PAOLO	X				

16 1

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.

Partecipa **il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2013, esecutiva, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, fu stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", con decorrenza dal 1° marzo 2013, le funzioni relative ai tributi comunali;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta in forma sperimentale con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal decreto, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le modifiche all'art. 13 sopra citato, approvate dalla Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed, in particolare, l'art. 1, comma 639, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che l'imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura ed al valore degli stessi e che la componente IMU riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013, è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014, il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Considerato che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i Comuni possano variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- al comma 7 dispone che l'aliquota sia ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possano variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 8 dispone che l'aliquota sia ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possano variarla, in diminuzione, fino a un punto percentuale;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 09.07.2013, esecutiva, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013, stabilite come segue:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di quelli della categoria D	0,20%
Terreni Agricoli	0,76%
Fabbricati categoria D ( <i>ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria D/5</i> )	0,76%
Altri Fabbricati ( <i>compresi quelli appartenenti alla categoria D/5</i> )	0,93%
Aree fabbricabili	0,93%

Considerato, altresì, che dall'anno 2014:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013);
- non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 8, del succitato D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);

Considerata, infine, l'opportunità, nel rispetto del fabbisogno finanziario dell'Ente, di modificare le aliquote vigenti nel 2013, applicando, per il 2014, per tutti gli immobili soggetti all'imposta, le aliquote di base come fissate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e di seguito riportate:

- 0,76% (7,6x1000) aliquota di base;
- 0,40% (4x1000) aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Verificata la riserva di Legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerato, inoltre, che è data facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,40% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato, infine, che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero mediante il modello F24;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con la propria deliberazione n. 21 di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge n. 296/2006;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Silvana Gabelli;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 18.04.2014 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile reso in data 18.04.2014 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 13 (tredici) e contrari n. 3 (tre: Marinoni, Tortella e Tomasoni della lista "*Uniti per Pompiano Gerolanuova Zurlengo - Rinnovo nella continuità*"), espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) 0,76% (7,6x1000), aliquota di base, per i seguenti immobili:

- fabbricati gruppo A (compresi A/10) non abitazione principale e categorie C/2, C/6 e C/7 non pertinenza;
- fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C/1, C/3, C/4 e C/5);
- Terreni Agricoli;
- Aree fabbricabili;

b) 0,40% (4x1000), aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con categorie catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze;

2. di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. di determinare, per l'anno 2014, la detrazione d'imposta per abitazione principale, per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, nell'importo di € 200,00 (duecento/00) complessivi a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente;
4. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
5. di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota di base, pari allo 0,76%, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;
6. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
7. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale";
9. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

\* \* \* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'”Albo Pretorio on-line” in data 06/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69*).

Pompiano, 06/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI  
Maria Gavazzoni

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 03/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

---